

# Scadenza imminente per la dichiarazione Imu per l'anno 2023

Entro lunedì 1° luglio 2024 va presentata le dichiarazioni IMU per l'anno 2023 (il termine ordinario del 30 giugno cade di domenica).

Per la generalità dei soggetti passivi, la dichiarazione va presentata, qualora dovuta, utilizzando il modello **IMU/IMPi**, secondo quanto prescritto dall'art. 1 comma 769 della L. 160/2019.

In deroga alle disposizioni "ordinarie", il successivo comma 770 prevede regole specifiche per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente, in quanto utilizzato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie attività istituzionali, ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019.

Tali enti devono adottare un apposito modello dichiarativo (modello **IMU ENC**), da presentare ogni anno.

Già per le dichiarazioni riferite all'anno 2023, occorre adottare i **nuovi modelli** dichiarativi IMU/IMPi e IMU ENC approvati con il DM 24 aprile 2024.

In vista della scadenza del 1° luglio, può essere utile riassumere la disciplina degli obblighi dichiarativi per l'IMU.

La dichiarazione IMU "ordinaria" (modello IMU/IMPi) va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

È obbligatorio presentare la dichiarazione "ordinaria" solo se nell'anno oggetto di dichiarazione si sono verificate delle circostanze che hanno determinato un **differente**

**importo** dell'IMU dovuta, e tali circostanze non sono autonomamente conoscibili dal Comune (ad esempio, mediante consultazione catastale).

Nelle istruzioni al modello dichiarativo IMU/IMPi ex DM 24 aprile 2024 vengono peraltro elencate le circostanze che devono obbligatoriamente essere oggetto di dichiarazione.

Vanno dichiarate, tra l'altro, l'acquisto o la perdita dei requisiti per l'**esenzione** dall'IMU o la **riduzione** della base imponibile.

A tal proposito, richiamando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385), le istruzioni alle dichiarazioni IMU/IMPi e IMU ENC precisano che, al di là di un'espressa previsione di decadenza, il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo determina, in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dall'agevolazione riconosciuta *ex lege*.

La dichiarazione IMU/IMPi può essere trasmessa alternativamente in forma **cartacea** (con consegna a mano al Comune destinatario, oppure invio con raccomandata o a mezzo PEC) o con modalità telematica (utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, secondo le specifiche tecniche allegare al DM 24 aprile 2024, direttamente dal contribuente oppure da un soggetto abilitato incaricato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98).

Se, tuttavia, la dichiarazione IMU "ordinaria" riguarda l'esenzione per gli immobili **occupati** abusivamente da terzi ex art. 1 comma 759 lett. g-*bis*) della L. 160/2019, questa va trasmessa obbligatoriamente con modalità telematica.

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione IMU ENC, si ribadisce anzitutto che tale modello va adottato dai soli enti non commerciali che possiedono, nel Comune di riferimento, almeno un immobile esente, in quanto impiegato per lo

svolgimento:

- con modalità **non commerciali** (da riscontrare applicando i criteri degli artt. 3 e 4 del DM 200/2012);
- delle attività **istituzionali** ex art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (ossia delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto ex art. 16 lett. a) della L. 222/85).

Per la verifica dei requisiti per tale esenzione (e degli obblighi dichiarativi che ne derivano), vanno tenute in considerazione anche le norme di interpretazione autentica recate dall'art. 1 comma 71 della L. 213/2023 per gli immobili concessi in comodato ad altro ente non commerciale o **temporaneamente inutilizzati**.

Anche gli enti non commerciali che possiedono un immobile a "**utilizzo misto**" (poiché impiegato solo in parte per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali) devono presentare la dichiarazione IMU ENC (tali immobili godono di un'esenzione parziale, secondo il criterio proporzionale di cui all'art. 5 del DM 200/2012).

Gli enti non commerciali tenuti a presentare la dichiarazione IMU ENC devono indicare nella dichiarazione tutti gli immobili che possiedono nel Comune di riferimento (e non soltanto quelli esenti in quanto impiegati per le proprie attività istituzionali).

### **Dichiarazione IMU ENC da presentare ogni anno**

A differenza della dichiarazione "ordinaria", la dichiarazione IMU ENC va presentata **ogni anno** (indipendentemente da variazioni che influiscano sulla determinazione dell'IMU dovuta), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello oggetto della dichiarazione.

La dichiarazione IMU ENC va presentata esclusivamente con

modalità **telematica**.

(MF/ms)

---

# Regolarizzazione dei magazzini: ulteriori chiarimenti

Con il DM 24 giugno 2024, pubblicato il 24 giugno sul proprio sito, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha approvato i **coefficienti di maggiorazione** necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell'art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Come disposto dalla norma primaria, sono stati previsti coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.

La regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il **2023** per i soggetti "solari").

Sotto il **profilo soggettivo**, la disposizione è rivolta agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, agli OIC adopter. Sono, di fatto, escluse le imprese in contabilità semplificata, posta l'impossibilità di avvalersi della

regolarizzazione.

Infatti, per tali soggetti, i costi di acquisto delle merci rilevano nel periodo d'imposta in cui è effettuato il pagamento.

Per quanto concerne l'**ambito oggettivo**, l'adeguamento riguarda i beni di cui all'art. 92 del TUIR. Si tratta, quindi, delle rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 85 comma 1 lett. a) del TUIR);
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 comma 1 lett. b) del TUIR).

Sono, invece, **escluse** le rimanenze relative:

- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92 comma 6 del TUIR);
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base all'art. 93 del TUIR.

Operativamente, l'**adeguamento** delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Si ritiene che l'adeguamento possa riguardare **contemporaneamente** ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali (cfr. la C.M. n. 115/2000, emanata in occasione dell'analogha disposizione prevista

dall'art. 7 commi 9-14 della L. 488/99, che sul punto si ritiene ancora attuale).

Nel caso dell'**eliminazione** di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

- dell'IVA;
- di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

Quanto al primo punto, l'**IVA** è determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione relativo alla specifica attività esercitata, come definiti dal provvedimento approvato.

L'aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:

- l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
- il volume d'affari.

L'aliquota dell'**imposta sostitutiva** è, invece, stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato);
- il valore del bene eliminato.

Se si procede all'**iscrizione** di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sul valore iscritto. Di fatto, tale modalità di adeguamento è stata l'unica sinora realizzabile, anche in assenza del DM attuativo.

Si consideri una srl "solare" con codice ATECO 47.21 "Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi

specializzati”, soggetta agli ISA e con ricavi di importo non superiore a 5.164.569 euro che, nel bilancio dell’esercizio 2022, ha esposto rimanenze finali di materie prime pari a 50.000 euro, le quali al 1° gennaio 2023 vengono adeguate a un valore di 40.000 euro, stornando l’eccedenza di **10.000** euro.

Ipotizzando un’aliquota media IVA riferibile al 2023 del 20% e assumendo il coefficiente di maggiorazione proprio dell’attività esercitata dalla srl definito dal DM in commento (1,3):

- l’IVA dovuta per la regolarizzazione ammonta a 2.600 euro ( $20\% \times 10.000 \times 1,3$ );
- l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP ammonta a 540 euro [ $18\% \times (10.000 \times 1,3 - 10.000)$ ].

I dati relativi all’adeguamento devono essere indicati nella sezione XXVII del **quadro RQ** del modello REDDITI SC 2024.

(MF/ms)

---

## **Webinar Confapi domani con Microsoft Italia per implementazione AI**

Domani, mercoledì 26 giugno 2024 alle ore 17, si terrà in videoconferenza un incontro finalizzato a illustrare il contenuto e le opportunità messe a disposizione dall’accordo che Confapi, Unimatica Confapi e Microsoft Italia hanno firmato lo scorso 17 maggio.

Sarà anche l’occasione per illustrare alcuni esempi pratici di

applicazione dell'Intelligenza Artificiale all'interno delle aziende.

Interverranno Giorgio Binda – presidente di Unimatica Confapi, Antonio Perini – presidente di Unimatica Confapi Brescia e Giacomo Frizzarin – direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia.

Trasmettiamo di seguito il link per il collegamento, che vi preghiamo di inoltrare alle aziende interessate:

<https://us02web.zoom.us/j/89544945049?pwd=b0kwYVpJOUFEenVycFR3VDdJWnBxdz09>

ID riunione: 895 4494 5049

Codice d'accesso: 628349

---

## **Webinar: Confapi “Il Decreto attuativo nel piano transizione 5.0”**

Confapi organizza un webinar dal titolo: **“Il Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0: quali opportunità per le imprese”** che si svolgerà giovedì 27 giugno 2024 dalle ore 16 alle ore 18.

Ai saluti introduttivi del Presidente Confederale **Cristian Camisa**, seguiranno l'intervento del Capo della Segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy **Marco Calabrò** e una sessione di Q&A.

Qui di seguito il link per il collegamento:

<https://us02web.zoom.us/j/82615503865?pwd=RUFNbmRhclBjeDQyaVJzU1FjNUpqZz09>

ID riunione: 826 1550 3865

Codice d'accesso: 912660

---

# Nuove norme ISO per l'economia circolare

Il 22 maggio 2024 il comitato tecnico ISO/TC 323 ha pubblicato un nuovo **pacchetto di norme della serie ISO 59000** per la **standardizzazione nel campo dell'economia circolare**. Tali norme, che hanno alla base il concetto di tracciabilità e misurabilità, rappresentano standard volontari che potrebbero diventare strumenti di valutazione delle imprese sui temi ESG. Si tratta delle seguenti tre norme:

- **ISO 59004** – vocabolario, principi e guida per l'implementazione: introduce una terminologia condivisa e stabilisce le definizioni e i principi fondamentali su cui si fonda l'economia circolare. Tra questi è inserita la **tracciabilità delle risorse e delle materie prime seconde**.
- **ISO 59020** – come misurare e valutare le prestazioni dell'economia circolare: mira a standardizzare le metodologie per misurare e valutare le prestazioni delle organizzazioni riguardo all'economia circolare. Oltre a principi e linee guida per misurare e valutare le prestazioni, la norma fornisce le **metodologie per raccogliere i dati e selezionare gli indicatori** utili a monitorare i progressi verso gli obiettivi di circolarità.
- **ISO 59010** – guida alla transizione dei modelli di business e dei value network: fornisce una tabella di

marcia per identificare aree di miglioramento, definire obiettivi e sviluppare **strategie per creare una catena del valore più sostenibile**

Ci sono anche **altre norme in elaborazione** che oggi si trovano allo stadio di bozza finale e in attesa di pubblicazione entro l'anno, si tratta di:

- **ISO 59014** – sustainability and traceability of secondary materials recovery: si concentrerà sulle **materie prime seconde**, fissando i principi e i requisiti affinché siano recuperate garantendo il minimo impatto ambientale e la massima tracciabilità;
- **ISO/CD TR 59031** – analysis of cases studies: riguarderà l'analisi di **casi concreti** per valutarli con un approccio basato sulle prestazioni ottenute.

(SN/am)

---

## **Responsabilità sociale delle imprese: un corso per accrescere le competenze**

Si segnala l'iniziativa formativa della Camera di Commercio Como Lecco, in collaborazione con SUPSI – Scuola Universitaria della Svizzera italiana, che propone il **corso Responsabilità sociale delle imprese (CSR)**.

Sta crescendo la sensibilità delle imprese alla sostenibilità, ma occorrono percorsi formativi adeguati per costruire una visione più globale del contesto in cui opera un'impresa del XXI esimo secolo.

[Cliccando qui](#) è possibile trovare tutte le informazioni per

conoscere il programma, la durata dei vari moduli e l'entità del contributo a fondo perduto per sostenere una parte delle spese del corso.

In allegato programma e regolamento.

(SN/am)

[8904\\_regolamento\\_CORSOCSR\\_2024.pdf](#)

[Download](#)

[8906\\_CC0-22114-Brochure\\_Corsi\\_CSR.pdf](#)

[Download](#)

---

## **Quando la transizione è di successo**

Il Giornale di Lecco di lunedì 17 giugno, pagina dedicata alla nostra associata Novastilmec.

[8891\\_GDL\\_17giugno\\_Novastilmec-scaled.jpg](#)

[Download](#)

---

## **“Resta l'incertezza La manifattura è frenata dai costi”**

La Provincia di domenica 23 maggio, parla Luigi Sabadini presidente di Unionmeccanica.

[8894\\_LaProvincia\\_domenica23-scaled.jpg](#)

# **Confapi lancia Asia Help Desk per imprese che vogliono crescere in mercato asiatico**

Confapi ha recentemente inaugurato un nuovo servizio, l'Asia Help Desk, concepito per supportare le imprese italiane nel loro percorso di crescita ed espansione nel mercato asiatico. Questo desk rappresenta un punto di riferimento per tutte le Pmi che desiderano ampliare i propri interessi nel continente asiatico.

L'Asia Help Desk si rivolge sia alle associazioni territoriali dislocate su tutto il territorio nazionale, sia alle singole imprese aderenti al sistema Confapi interessate ad esplorare le opportunità nei paesi asiatici. Il servizio offre una vasta gamma di supporti mirati: Informazioni sulle attività internazionali: Il desk fornirà dettagliate informazioni sulle dinamiche del mercato asiatico e sulle opportunità di business. Supporto amministrativo-burocratico: Saranno offerti servizi di assistenza per risolvere problemi legati a questioni doganali ed altre pratiche amministrative. Webinar e incontri formativi: Saranno organizzati webinar per presentare le opportunità disponibili e incontri formativi per preparare le aziende alle sfide del mercato asiatico. Iniziative promozionali: L'Asia Help Desk organizzerà iniziative promozionali in loco, inclusa la partecipazione a fiere internazionali nei paesi target, per facilitare l'ingresso delle imprese italiane nei mercati asiatici.

Con questo nuovo servizio, Confapi mira a fornire alle imprese italiane gli strumenti necessari per affrontare con successo il processo di internazionalizzazione in Asia, promuovendo

così la crescita e l'espansione del business italiano in uno dei mercati più dinamici e promettenti al mondo.

Le aziende interessate possono contattare l'Asia Help Desk tramite l'indirizzo email dedicato: [asiahelpdeskconfapi@confapi.org](mailto:asiahelpdeskconfapi@confapi.org)

---

## **Materie prime. Camisa: decreto importante ma va migliorato**

“Come Confapi siamo stati i primi a sollevare il tema delle materie prime e delle terre rare, elementi essenziali per garantire la competitività delle nostre industrie. Il decreto presentato oggi dal Governo in Consiglio dei Ministri con cui si rilancia la volontà di puntare sull'estrazione e il riciclo delle materie prime strategiche, quelle che servono principalmente per le transizioni verde e digitale, per la difesa e per il settore aerospaziale, è un primo passo nella direzione da sempre da noi auspicata. Senza approvvigionamenti e scorte di queste materie prime, infatti, il sistema industriale nei prossimi mesi rischierebbe lo stop. Riteniamo tuttavia che l'attività di estrazione mineraria prevista in Italia debba conferire priorità anche all'estrazione e raffinazione di quei minerali non esclusivamente legati alle applicazioni green ma che abbiano un valore strategico per l'industria italiana nel suo complesso. Quello che è strategico per l'Europa non è detto lo sia anche per l'Italia”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Tra le altre criticità che ravvisiamo all'interno del decreto

– puntualizza Camisa – al di là delle aliquote da destinare al Governo, non è inoltre previsto il diritto di prelazione sull'estrazione mineraria da parte del Governo in caso di estrema carenza nel mercato. Inoltre, non è fatto alcun accenno alla prospettiva di vincolare l'attività di estrazione alla creazione di una filiera che contempi anche la produzione di beni ad alto valore aggiunto. Ad esempio la maggior parte dei Paesi africani, notoriamente ricchi di materie prime, ha rivisto negli ultimi anni la regolamentazione mineraria autorizzando lo sfruttamento delle miniere alla creazione di una filiera che produca manufatti ad alto valore aggiunto. Il rischio è quello insomma dell'auto-depredamento”.

Per il Presidente di Confapi “è poi necessario prestare maggiore attenzione sulla categoria dei rottami non ferrosi comparto dove già ora esiste una forte carenza di mercato. L'attenzione viene invece tutta destinata al rottame ferroso che attualmente vive una condizione di surplus che muterà in deficit solo nei prossimi anni quando il settore siderurgico europeo adotterà interamente la tecnologia a forno elettrico. Produrre ora una regolamentazione eccessivamente stringente sul rottame ferroso se da un lato produrrà un indubbio vantaggio alle acciaierie a forno elettrico dall'altro rischia di distruggere il settore della raccolta e distribuzione del rottame composto da centinaia di Pmi. La dorsale dell'economia italiana, infatti, poggia proprio sul comparto della trasformazione e non della produzione di acciaio che certo è strategica ma non per questo deve fagocitare gli altri settori”.

“Il provvedimento mira a incentivare e regolamentare l'attività mineraria all'interno del Paese. Malgrado la diffusa presenza di giacimenti – conclude Camisa – sarà impossibile ottenere una reale resilienza dell'attività di approvvigionamento del sistema produttivo basandosi solo sulle ricchezze contenute nel sottosuolo nazionale. Occorre in quest'ottica dotare in Paese di un veicolo che attui attività di natura mineraria all'estero sia in ambito terrestre sia in

ambito sottomarino".